



## *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE,  
E LA NORMATIVA TECNICA  
Ex Divisione IX – Politiche europee ed internazionali, cooperazione amministrativa europea e riconoscimento  
Titoli professionali

### IL DIRETTORE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE, E LA NORMATIVA TECNICA

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»);

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” ;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art.1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286;

VISTO in particolare, l’art.49 del predetto D.P.R. n.394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l’esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all’Unione Europea, come richiamato dall’art.60, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286

VISTA la domanda del Signor Lagraoui Fahd cittadino del Marocco, volta a chiedere il riconoscimento del titolo di studio denominato “Diplome de Coiffure” (Diploma di Coiffure) conseguito nel 2004 dopo un anno di corso effettuato presso la

scuola privata “Paris Eiffel de Coiffure” accreditata in data 2 marzo 2001 n 2/01/2001 dal Regno del Marocco, Ministero incaricato della Formazione Professionale, con ore di studio 1100 di cui 354 di teoria e 746 attività pratica, tra le materie di studio figurano nozione di biologia, cure capillari, tecnica di taglio, tecnica di colorazione, igiene e sicurezza, tecniche di acconciatura e messa in forma, per l’esercizio dell’attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante “Disciplina dell’attività di acconciatore” e s.m.i.;

VISTO il “Diplome Recherche et creation de coiffure” diploma di ricerca e creazione acconciature rilasciato il 31 luglio 2004 conseguito presso la scuola privata “Paris Eiffel de Coiffure” accreditata in data 2 marzo 2001 n 2/01/2001 Regno del Marocco, Ministero incaricato della Formazione Professionale;

VISTA “l’Attestation de scolarite” ( Attestazione scolastica n 38/670/2019 ) si attesta che il richiedente ha conseguito nel 2003/2004 la specializzazione presso la scuola privata “Paris Eiffel de Coiffure” accreditata in data 2 marzo 2001 n 2/01/2001 Regno del Marocco, Ministero incaricato della Formazione Professionale;

VISTA la dichiarazione di Valore in Loco n 40 del 1 marzo 2019 del Consolato d’Italia a Casablanca, sostituita a seguito di chiarimenti richiesti dall’Ufficio dalla Dichiarazione di valore in loco n. 296 del 2 agosto 2019, il consolato dichiara che: il richiedente è nato l’8 febbraio 1984 a Tahannaout, il diploma “ Diplome de Coiffure” è autentico ed è stato conseguito nel 2004 presso la scuola privata “Paris Eiffel de Coiffure” delegazione regionale di formazione professionale di El Kela des Sraghna, il ciclo di studi ha durata 1 anno e consente l’abilitazione all’esercizio della professione di Parrucchiere in Marocco, ore di studio 1100, di cui 354 di teoria e 746 di pratica;

VISTO che documenta esperienza lavorativa in Italia dal 3 aprile 2015 al 31 maggio 2018 in qualità di lavoratore subordinato, in aziende operanti nel settore acconciature per un totale di 78 settimane, in regime di part-time, viene valutato un periodo di circa 9 mesi;

VISTO che la Conferenza di servizi del 11 ottobre 2019 con il parere conforme delle Associazione di categoria CNA BENESSERE e CONFARTIGIANATO, ai sensi del d.lgs 206/2007 – Capo II – Regime generale – art. 18-21, sulla base delle citate premesse, ha ritenuto il titolo di qualifica professionale prodotto dall'interessato idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005 e s.m.i., subordinatamente al superamento di una misura compensativa, così come disciplinato dagli articoli 22 e 23 del citato d.lgs. 206/2007, necessaria in quanto la formazione richiesta dalla normativa nazionale riguarda “materie sostanzialmente diverse” cioè *materie la cui conoscenza è essenziale all'esercizio della professione regolamentata e che in termini di durata o contenuto sono molto diverse rispetto alla formazione ricevuta dal migrante* (d.lgs. n. 206/2007 art. 22, co. 5), in applicazione dell'art. 14, par 3, della Direttiva 2005/36/CE e s.m.i.. Nel caso in esame la formazione è di solo un anno, inoltre l'esperienza professionale svolta in part-time in Italia viene valutata favorevolmente per lo scomputo delle seguenti materie: “taglio classico maschile” e “rasatura della barba”;

TENUTO ALTRESI' CONTO che la misura compensativa è stata individuata in una prova attitudinale;

CONSIDERATO che il Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. 0305461 del 24 ottobre 2019 , ha comunicato al richiedente, a norma dell'art.10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, che il riconoscimento è subordinato al superamento di misure compensative;

VERIFICATO che il richiedente, non si è avvalso della facoltà di controdeduzioni prevista dal citato art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n 241, ma con una comunicazione del 25 ottobre ha dichiarato la disponibilità alla prova compensativa;

TENUTO CONTO che l'imposta di bollo di Euro 32,00 (equivalente a n. 2 marche da bollo di euro16,00) è stata versata tramite bonifico presso Banca Carige a favore della Tesoreria dello Stato in data 25 settembre 2018;

## DECRETA

### Art. 1

1. Al Sig. Lagraoui Fahd cittadino del Marocco nato a Tahannaout (Marocco) l'8 febbraio 1984 é riconosciuto il titolo di studio documentato in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e s.m.i., subordinatamente all'applicazione di una misura compensativa consistente in una prova teorico-pratica integrata da un colloquio, i cui contenuti e modalità di svolgimento sono indicati nell'allegato A, costituente parte integrante del presente decreto.
2. La misura compensativa consiste in una prova attitudinale di cui all'allegato "A" al presente decreto presso la Regione Liguria;

### Art.2

1. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico [www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it), ai sensi dell'articolo 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009 n. 69.
2. Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni, dalla data di pubblicazione di cui al comma 2.

Roma, 21 novembre 2019

IL DIRETTORE GENERALE  
(Avv. Loredana Gulino)

## **ALLEGATO A**

La prova attitudinale consiste in una prova pratica e in un colloquio ed è mirata a verificare il possesso da parte del candidato di adeguate conoscenze sugli argomenti oggetto della stessa. Gli oneri per l'attuazione della prova attitudinale sono a carico dell'interessato (art. 25 D.Lgs. 9 novembre 2007 n. 206). In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessato senza valida giustificazione, la prova non può essere ripetuta prima di sei mesi (art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 206/2007).

### **PROVA PRATICA:**

1. TAGLIO MODA FEMMINILE: detersione dei capelli, divisione in sezioni della capigliatura. Esecuzione di tagli a mano libera (taglio geometrico, a strati progressivi, ecc.) Esecuzione di tagli scolpiti a rasoio ed a tondeuse.
2. TECNICHE DI ACCONCIATURA: messa in piega (con spazzola e phon, ferri caldi, diffusore, casco, ecc). Realizzazione della ondulazione ad acqua (a mano, con bigodini, con la tecnica dei ricci piatti, ecc.), brushing e touching dei capelli. Realizzazione di acconciature da giorno, sera e per cerimonia.
3. TRATTAMENTO CHIMICO-COSMETOLOGICO: detersione dei capelli, impacchi, creme, lozioni per la ristrutturazione del capello. Esecuzione della permanente e della contropermanente. Realizzazione di riflessature, tinture, meches, colpi di sole.

### **COLLOQUIO:**

Il colloquio orale verte sulle materie oggetto della prova pratica – attitudinale, nonché su domande aventi ad oggetto le seguenti materie: Organizzazione e mantenimento dell'ambiente di lavoro nel rispetto delle norme igieniche, di sicurezza sul lavoro e ambientale; identificazione di situazioni di rischio potenziale.

La prova attitudinale è organizzata dalla Regione Liguria, presso una struttura da essa individuata. Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova, presenta apposita domanda alla Regione Liguria. La Regione ammette il candidato a

sostenere la prova, comunicandone luogo e data, al recapito da questa indicato nella domanda, con almeno 20 giorni di anticipo (o più breve termine individuato in accordo con l'interessata, se a quest'ultima più favorevole). Lo svolgimento della prova è presieduto da una commissione costituita dalla Regione, che può fare riferimento, per la composizione della stessa, alle proprie norme in materia di esami di qualifica. Il richiedente deve presentarsi alla prova munito di valido documento di riconoscimento. La prova si svolge in lingua italiana.

La prova si intende superata se, a conclusione della stessa, la commissione d'esame esprime parere favorevole e dichiara idoneo il richiedente. In ogni caso il giudizio della commissione deve essere adeguatamente motivato. La commissione d'esame comunica l'esito della prova con apposito verbale alla struttura regionale competente, la quale rilascia al richiedente attestazione dell'avvenuto superamento e ne dà comunicazione a questo Ministero. Il decreto ministeriale di riconoscimento, accompagnato dall'attestazione regionale di avvenuto superamento della prova d'esame costituisce titolo per consentire al candidato, secondo le modalità di legge, di avviare l'attività per la quale possiede la qualifica.